

N. R.G. 1450 / 2019

**TRIBUNALE DI VARESE***Sezione II Civile*

Il Giudice Designato, nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex Legge n. 3/2012 da Giovanni Gemelli, nato a Varese il 3 luglio 1974, residente in Vernate (Svizzera), via Cantonale n. 33, e domiciliato in Marchirolo (VA), via San Camillo n. 39, assistito dagli avv. Francesco Di Blasi e Giuseppe Battaglia, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012

*premesse che* Giovanni Gemelli

ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi e che è stato nominato il dott. Giuseppe Costanzo;

in data 25 aprile 2019 ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 corredato da parte della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

in data 2 luglio 2019 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice designato con il provvedimento del 8 giugno 2019;

*considerato che:*

benché il sig. Gemelli, cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., sia residente in Svizzera, si ritiene sussistente la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che nel circondario del Tribunale di Varese è collocato il centro dei suoi interessi principali e che il suo domicilio è in Marchirolo (VA), via San Camillo n. 39, ultima sua residenza in Italia;

peraltro il Codice della Crisi – non applicabile *ratione temporis* – stabilisce, all'art. 27, comma 2, (richiamato dall'art. 268 in tema di liquidazione controllata) la competenza del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali che, per la persona fisica non esercente attività di impresa, si presume coincidente con la residenza o il domicilio;

la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 atteso che:

- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal predetto capo;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

*osservato che:*

1) i debiti residui hanno tratto origine in gran parte dall'attività d'impresa ormai cessata da tempo (il sig. Gemelli è stato socio accomandatario e legale rappresentante di Centro della Protesi Dentale s.a.s. di Gemelli Giovanni, con sede in Lavena Ponte Tresa (VA), via Zanoni n. 9, cancellata dal

Registro delle Imprese il 28.11.2013 ed è stato amministratore unico di Isomedical S.r.l., con sede in Marchirolo (VA), via Statale n. 27, dichiarata fallita dal Tribunale di Varese il 24.02.2016, fallimento iscritto al n. 4383/2016 e chiuso con decreto del 24.11.2017 per insufficienza di attivo);

2) il passivo ammonta complessivamente ad € 329.050,03;

3) l'attivo patrimoniale, di cui si chiede la liquidazione, risulta così composto:

Diritto di proprietà per la quota di 9/20 sugli immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Marchirolo (VA), come segue:

1. foglio 9, particella 1135, 9 are 10 centiare;

2. foglio 9, particella 4188, 90 centiare;

Diritto di proprietà per la quota di 9/20 sugli immobili individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Marchirolo (VA), come segue:

3. fabbricato utilizzato come ripostiglio in via San Camillo n. 16, foglio 3, particella 1135, sub 501, cat. C4;

4. deposito in via San Camillo n. 16, foglio 3, particella 1135, sub 502, cat. C2;

Diritto di proprietà per la quota di 9/10 sugli immobili individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Marchirolo (VA), come segue:

5. villino in via San Camillo n. 16, foglio 3, particella 1139, sub 1, cat. A7;

Diritto di proprietà per la quota di 1/6 sugli immobili individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Marchirolo (VA), come segue:

6. appartamento in via San Camillo n. 39, foglio 3, particella 4102, sub 1 (oggi particella 4478, sub 2), cat. A3;

7. appartamento in via San Camillo n. 39, foglio 3, particella 4102, sub 2 (oggi particella 4478, sub 3), cat. A3;

4) il reddito da lavoro dipendente – pari a circa € 3.000,00 mensili – ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze personali nei limiti di quanto occorra al mantenimento e di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione *ex art. 14 ter*, VI comma, lett. b);

ritenuto che, allo stato, non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

considerato che, in questa fase, non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

visto l'elenco allegato all'istanza, riguardante le somme necessarie per il sostentamento proprio, vista la documentazione prodotta, visto l'art. 545 c.p.c., il limite dell'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), concernente i redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere individuato nella somma di 2.500,00 mensili;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C., anche al fine del contenimento dei costi della procedura;

evidenziato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107, comma 6, L.F., e, quindi, il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione;

**nomina** liquidatore il dott. Giuseppe Costanzo;

**dispone** che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Varese;

**evidenzia** che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**avvisa** che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

**ordina** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**fissa** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore nella misura di € 2.500,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Varese, 31 luglio 2019

Il G.D.

dott.ssa Ida Carnevale

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI PROVVEDIMENTO**

**TRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO**


\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Battaglia, C.F. BTGPP78L18H224Z, quale difensore di GIOVANNI GEMELLI, nato a Varese il 3 luglio 1974, C.F. GMLGNN74L03L682L, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114,

**ATTESTA**

che la copia, qui allegata, del decreto di apertura della liquidazione *ex art. 14 quinquies* Legge n. 3/2012 è conforme all'originale dello stesso provvedimento presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 1450/2019 di R.G. del Tribunale di Varese.

Varese, li 31 luglio 2019

  
Avv. Giuseppe Battaglia